



PLG 23/26 UQ. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

Diana Brusacà Presidente

Gabriele Giovanni Gaggioli Giudice

Sebastiano Zerbone Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato *ex artt.* 268 ss. D.Lgs. 14/2019, depositata in data 28.5.2025 da Ipifin Collection S.r.l., c.f. 10153830962, rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, nei confronti di VIETINA CANDIDA KATIA (VTNCDD57L65C240M)

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, dal momento che:

- (i) sul piano soggettivo, il debitore non appare assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali. In particolare, risulta che il debitore sia stato titolare di un'impresa individuale cessata in data 12.3.1987;
- (ii) sul piano oggettivo, il debitore appare in stato di insolvenza, come si desume:
 - a) dal prospetto dei debiti tributari inviato dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale della Spezia. Dal prospetto si evince un indebitamento, maturato nell'arco di più di svariati anni (tra il 2010 e il 2016), ben superiore alla soglia di 50.000 € fissata dall'art. 268, co. 2, CCII;
 - b) dal rapporto di credito oggetto del ricorso: dalla documentazione allegata alla domanda si evince che già il 3.2.2014 Banco Popolare, constatato l'andamento irregolare del rapporto bancario, invitava il debitore a provvedere al saldo di € 31.431,83. Si veda, inoltre, l'ulteriore documentazione depositata dalla ricorrente, comprovante il persistente inadempimento del debitore.

Dato atto che non risulta alcuna attestazione dell'OCC *ex art.* 268, co. 3, CCII e che nulla ha eccepito il debitore, non comparso all'udienza



Dato atto che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII

Verificati i presupposti di cui all'art. 268 CCII

P.Q.M.

A) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato VIETINA CANDIDA KATIA (VTNCDD57L65C240M);

B) Nomina Giudice Delegato il dott. Sebastiano Zerbone;

C) Nomina liquidatore l'Avv. Cristina Cuscela;

D) Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

E) Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determinata l'interruzione dei processi di cui è parte VIETINA CANDIDA KATIA, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione;

F) Ordina a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 a VIETINA CANDIDA KATIA la consegna al liquidatore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

G) Ordina al debitore VIETINA CANDIDA KATIA il deposito dell'elenco dei creditori, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

H) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto G) termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019;

I) Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza;

L) Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate;



M) Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto L), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto I));

N) Ordina la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, sui beni immobili di proprietà di VIETINA CANDIDA KATIA;

O) Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente agli incombeni di cui ai punti I), L), M), N) (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura);

P) Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori;

Q) Dispone che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera P) e tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombeni già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto O) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto Q));

R) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al liquidatore Avv. Cristina Cuscela;

S) Dispone che il liquidatore provveda alla notifica della presente sentenza al debitore VIETINA CANDIDA KATIA, depositando prova dell'avvenuta consegna.

La Spezia, 25.9.2026, data della camera di consiglio

Il Giudice relatore ed estensore
Sebastiano Zerbone

La Presidente
Diana Brusacà



